



P.L. 56/9[^]

***Istituzione dell'Agencia regionale per i beni
confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.***

di iniziativa dell'On. Le Salvatore Magarò

Proposta di legge n. 56/9^

RELAZIONE

L'istituzione di una Agenzia regionale per i beni confiscati è postulata dall'esigenza di dotare la Regione Calabria di un soggetto giuridico che collabori con l'Agenzia Nazionale per assicurare la proficua gestione e restituzione delle ricchezze sottratte alla criminalità attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale ed istituzionale.

Dalla relazione annuale del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, emerge che, al 30 giugno 2009, i beni immobili confiscati alla criminalità sono 8.933. L'83% si trova nelle regioni meridionali, con una netta prevalenza della Sicilia al 46%, mentre, Campania e Calabria si attestano, rispettivamente, intorno al 15% e 14%, la Puglia all'8%. Oltre un terzo dei beni immobili è gravata da ipoteche.

L'Agenzia trova la sua ratio nella costituzione di una interfaccia operativa alla stessa Agenzia nazionale, contribuendo in tal modo a rendere efficaci e tempestive le necessarie intese tra Regione ed Agenzia.

Inoltre, anche perché emanazione del Presidente della Regione, ha finalità di raccordo non solo interistituzionale tra l'Agenzia Nazionale, Prefetture, Agenzia del Demanio, Province, Comuni e Consorzi di Comuni, ma, anche ,trasversale tra gli Assessorati della stessa Regione, oltre che di sinergia con le associazioni e le cooperative sociali interessate all'assegnazione dei beni immobili sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali

Il fine generale è quello di promuovere la destinazione, l'assegnazione e l'effettivo ed ottimale utilizzo sociale di tutti i beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo, nel rispetto delle competenze regionali, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio e l'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato e per la riqualificazione delle aree degradate.

La proposta di legge consta di sei articoli.

L'articolo 1 sancisce l'istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria, individuandone le finalità nella promozione, collaborazione, coordinamento tra i soggetti istituzionali e sociali e nella destinazione, gestione ed assegnazione dei beni confiscati.

L'articolo 2 stabilisce che l'Agenzia, costituita dal Presidente della Giunta regionale, con sede presso gli uffici della Giunta regionale, ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile.

L'articolo 3 ne elenca i compiti, ed in particolare: la redazione di un piano annuale di indirizzo programmatico, di un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni

confiscati e di un rapporto annuale sia sull'attività svolta da sottoporre alla Commissione Regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta, sia sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria.

L'agenzia promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami, la costituzione di cooperative di lavoratori, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione.

Si rapporta con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cui sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati, sottoscrivendo con la stessa, appositi protocolli d'intesa. Svolge attività di amministrazione dei beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria, di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo, di collaborazione con gli appositi organismi istituzionali al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.

L'articolo 4 promuove, al fine di rendere fruibili i beni confiscati, la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti.

L'articolo 5 prevede il riconoscimento di priorità nei programmi di finanziamento e la destinazione di una quota non inferiore al 5% dei finanziamenti relativi ai piani regionali delle opere pubbliche.

L'articolo 6 è dedicato agli oneri finanziari.

ARTICOLO 1

Obiettivi

- 1.** È istituita l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.
- 2.** L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti istituzionali e sociali interessati alle fasi di destinazione, utilizzo e assegnazione dei beni confiscati in Calabria.

ARTICOLO 2

Sede e organizzazione

- 1.** L'Agenzia è costituita dal Presidente della Giunta regionale e utilizza personale della Giunta regionale collocato in distacco.
- 2.** L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. La definizione dell'organizzazione interna e delle modalità di funzionamento dell'Agenzia sono definite dalla Giunta regionale con regolamento.
- 3.** L'Agenzia ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile

ARTICOLO 3

Compiti

- 1.** L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria:
 - a)** redige, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, un piano annuale di indirizzo programmatico cui conformare la propria azione;
 - b)** sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione;
 - c)** amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee;

- d)** predisporre, d'intesa con i soggetti assegnatari, apposite iniziative concernenti la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
- e)** promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati e che ne ostacolano l'assegnazione ed il riutilizzo;
- f)** vigila sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo;
- g)** promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) realizzando a tal fine anche progetti per la formazione professionale dei soggetti assegnatari di beni confiscati;
- h)** collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;
- i)** redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;
- l)** redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo sottopone alla 'Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta;
- m)** promuove tutte le forme di comunicazione e di informazione pubblica sull'attività di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati.
- n)** pubblica annualmente un rapporto sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria.

ARTICOLO 4

Protocolli di intesa

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano alla fase finale del procedimento di destinazione, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

ARTICOLO 5

Priorità nei programmi di finanziamento

- 1.** La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti dalla Regione, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati.
- 2.** Ai fini di cui al comma precedente, è destinata una quota non inferiore al 5% dei finanziamenti relativi ai piani regionali delle opere pubbliche.
- 3.** L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1.

ARTICOLO 6

Oneri finanziari

- 1.** Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge quantificati in Euro_____ si fa fronte con le risorse allocate nella/nelle seguenti UPB_____.

La Presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla come legge della Regione Calabria.